

Delibera n. 16948 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Inghiaie" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico"

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 27 settembre 1990 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Inghiaie" ricadente nel C.C. di Levico. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo è localizzato nell'Alta Valsugana, in destra orografica del Brenta, in prossimità dell'abitato di Santa Giuliana e rappresenta una delle più ampie tra le zone umide residue della valle. Esso si estende su 32 ettari, in una alternanza di prati umidi, cariceti e zone boscate. Il reticolo idrografico superficiale è rappresentato essenzialmente dal rio Vena, corso d'acqua perenne nel quale confluiscono le acque di risorgive provenienti dall'interno del biotopo.

La contemporanea presenza di diversi tipi di substrato come ghiaie torrentizie, suoli alluvionali e suoli idromorfi torbosi, determina una notevole varietà di ambienti: si possono distinguere infatti prati umidi e cariceti, boschi ripariali caratterizzati da Ontano bianco e Salici e boschi mesofili con Nocciolo.

La zona umida è caratterizzata dalla massiccia presenza della canna da palude (*Phragmites australis*) qui favorita dalle repentine variazioni delle condizioni ambientali legate al livello della falda e a processi di

eutrofizzazione. Sono comunque distinguibili il Molinieto a *Molinia caerulea*, l'Aegopodio-petasiteto, il Cariceto a *Carex aelata* ove sono state notate specie rare e interessanti quali l'*Eriophorum latifolium* e la *Parnassia palustris*.

Anche il rio Vena è caratterizzato da tre tipi di flora: troviamo *Nasturtium officinale* ove l'acqua è molto bassa, *Sparganium erectum* ove l'acqua è più lenta e profonda e altrove *Ranunculus trichophyllus*. Abbondante la presenza di più specie di orchidea.

Dal punto di vista faunistico, di rilievo è la cospicua popolazione ittica del rio Vena, rappresentata essenzialmente dalla Trota e dallo Scazzone. Abbondante è anche la presenza di anfibi e rettili, che trovano un ambiente ideale.

Numerose sono anche le specie di uccelli nidificanti come il Torcicollo, la Ballerina bianca, lo Storno, l'Upupa, cui vanno aggiunte le altre specie diffuse nelle aree forestali circostanti. Costituisce inoltre particolarità di rilievo la presenza del Nibbio e dello Sparviero; frequenti sono gli avvistamenti dell'Airone cinerino, della Beccaccia e della Peppola.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato al Comune di Levico, al Comprensorio dell'Alta Valsugana e al Comitato Agricolo Comprensoriale dell'Alta Valsugana il progetto di definizione

naturalistica e patrimoniale, le proposte di vincolo per la tutela del biotopo "Inghiaie".

Il Comprensorio dell'Alta Valsugana ha proposto le osservazioni contenute nella deliberazione comprensoriale 472 del 9 aprile 1992, che riguardano sostanzialmente:

la modifica del perimetro del biotopo, con l'esclusione della strada di collegamento Levico-S.Giuliana, della stradina agricola adiacente il rio Vena e lo stralcio dell'area ad ovest del tracciato ferroviario previsto nella pianificazione urbanistica; la possibilità di esercizio dell'attività agricola con i metodi abituali, senza limitazioni o sospensioni della stessa; la possibilità di effettuare gli interventi di manutenzione o di riammodernamento sul metanodotto e le condotte idriche, telefoniche, fognarie, elettriche esistenti; la captazione e l'emungimento di acqua a solo scopo di approvvigionamento idrico potabile e opere di adduzione dell'acquedotto comunale esistente; la valutazione di eventuali alternative di emungimento idrico per la piscicoltura onde garantirne la prosecuzione dell'attività.

Il Comune di Levico Terme ha ritenuto di presentare alcune richieste contenute nella deliberazione n.52/22 del 30/04/1992, che riprendono sostanzialmente quelle formulate dal Comprensorio.

Il Comitato Agricolo Comprensoriale dell'Alta Valsugana, in data 16 aprile 1992 proponeva di classificare a biotopo solo le superfici a vegetazione palustre.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarrichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di riproporre il biotopo, come da progetto inviato per le osservazioni, e di recepire alcune delle osservazioni sopra riportate.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Inghiaie", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 32, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle

fondiarie in C.C. di Levico Terme:

2531/2, 2531/3, 2531/4, 2531/5, 2531/6, 2531/7, 2531/8,
2531/9, 2531/10, 2531/11, 2531/12, 2531/13, 2531/14,
2531/15, 2531/16, 2531/17, 2531/18, 2531/19, 2531/20,
2531/21, 2531/22, 2531/23, 2531/24, 2531/25, 2531/26,
2531/27, 2531/28, 2531/29, 2531/30, 2531/31, 2531/32,
2531/33, 2531/34, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2533, 2534/1,
2534/2, 2534/3, 2534/4, 2534/5, 2535/1, 2535/2, 2535/3,
2535/4, 2536, 2537/1, 2537/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541,
2542/1, 2542/2, 2542/3, 2543, 2544/1, 2544/2, 2545,
2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 2546/5, 2546/6, 2546/7,
2546/8, 2546/9, 2546/10, 2547/1, 2547/2, 2547/3, 2547/4,
2547/5, 2548, 2549*, 2550/1, 2550/2, 2551, 2552/1,
2552/2, 2552/3, 2552/4, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2,
2555/3, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2560/1, 2560/2, 2561/1,
2561/2, 2562, 2563, 2564, 2565, 2979/2, 2979/3, 2979/4,
2979/6, 2979/7, 2979/8, 2979/9, 2980, 2981, 2982, 2983*,
2984/1, 2984/2*, 3053/1*, 3238*, 3241/1, 3241/2, 3241/3,
3242, 3243/1, 3243/2, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250,
3251, 3252/1, 3252/2, 3253/1, 3253/2, 3254/1, 3254/2,
3254/3, 3255, 3257/1, 3257/2, 3259/2, 3260/1, 3260/2,
3262/1, 3262/2, 3263, 3264, 3265, 3266/1, 3266/2, 3267/1,
3267/2, 3268/1, 3268/2, 3284/1, 3284/2, 3286/1, 3286/2,
3286/3, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294/1,
3296/1, 3296/2, 3296/7*, 3297*, 3309*, 3310, 3311,
3312/1, 3312/2, 3314/1, 3314/2, 3315/1, 3315/2, 3316/1,
3316/2, 3316/3, 3316/4, 3316/5, 3316/6, 3318, 3322*,

3326*, 3327*, 3328/1*, 3329/1, 3329/2, 3329/3, 3330, 3331/1, 3331/2, 3332, 3333, 3334*, 7811*, 7858/2, 7866/5, 7866/6, 7866/7, 7871*, 7881/1*, 7882*, 7884*, 7885, 7886*, 7887, 7888, 8297/2*, 8300*;

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a

motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- la libera circolazione sulla p.f. 7871 in C.C. di Levico Terme, con possibilità di adeguamento della sede stradale, sentito il parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;

- l'emungimento idrico a scopo potabile, previa autorizzazione del Servizio parchi e Foreste demaniali;

- l'emungimento idrico a favore dell'adiacente azienda itticola, con le modalità in atto al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i

biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare

vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;

- emungere o immettere acqua o liquami reflui;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;

- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;
5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale
comprensiva di n.ro 4 cartografie.

parte integrante non gestita dal sistema